DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 8

Interventi di emergenza

(Valutazione di compatibilita' ambientale). La valutazione di compatibilita' con le esigenze ambientali di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e' effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, nell'ambito del procedimento e dei termini temporali di cui al predetto articolo 3-bis. Fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988.

Versione in vigore dal 10 novembre 1988, non più in vigore dal 2 marzo 1997 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-8-interventi-di-emergenza/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it